



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Mauro Mocchi - Presidente
Mario Bertuzzi - Consigliere rel. est.
Chiara Besso Marcheis - Consigliere
Luca Varrone - Consigliere
Dianora Poletti - Consigliere

R.G.13464/2022

Ad. 5. 4. 2023.

Oggetto: sanzioni amministrative.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dall'Avvocato (omissis)

Ricorrente

contro

Comune di (omissis) in persona del sindaco, rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dall'Avvocato (omissis)

Controricorrente

e

(omissis) **s.r.l.**

Intimata

avverso la sentenza n. 392/2022 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata il 25. 3. 2022.



R.G. N. 13464/2022.

Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Mario Bertuzzi alla camera di consiglio del 5. 4. 2023.

Fatti di causa e ragioni della decisione

Con atto notificato il 25. 5. 2022^(omissis) ^(omissis) ricorre per la cassazione della sentenza n. 392/2022 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata il 25. 3. 2022, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, dichiarando valida la notifica del verbale di contestazione eseguita presso il luogo di dimora dell'opponente, pur diverso dalla sua residenza anagrafica. In particolare, il Tribunale motivava tale conclusione sui rilievi che il verbale era stato ricevuto da persona che si era qualificato convivente, che l'ingiunzione di pagamento era stata ricevuta presso tale indirizzo personalmente dall'opponente e che ivi era stato notificato anche un preavviso di fermo.

Il comune di ^(omissis) ^(omissis) ha notificato controricorso, mentre la soc ^(omissis) ^(omissis) non ha svolto attività difensiva.

La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal comune controricorrente sul presupposto che esso sia stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla data della sentenza impugnata, atteso che, non risultando che tale provvedimento sia stato notificato, l'impugnazione soggiace al termine lungo stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che, ai fini della determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario della notificazione, rilevi esclusivamente la dimora abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo le stesse essere superate.

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 24 Cost e 2697 c.c., con riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c. per



avere il giudice omesso di valutare il certificato storico di residenza e la querela di falso del 12 novembre 2020, nonché il certificato storico dello stato di famiglia del 7 aprile 2020.

I due motivi, che possono trattarsi congiuntamente, sono entrambi inammissibili.

Il Tribunale ha motivato il proprio convincimento in ordine alla validità della notifica del verbale di accertamento della violazione, oggetto di contestazione da parte dell'opponente, rilevando che essa era stata eseguita presso la sua dimora o domicilio, essendo stata ricevuta da persona qualificatasi con lui convivente e risultando anche le notifiche degli atti successivi ricevute al predetto indirizzo, tra cui quella dell'ingiunzione di pagamento della sanzione di cui si tratta, ricevuta personalmente dallo stesso opponente. Ha quindi ritenuto che non fosse causa di nullità della notifica che essa non fosse stata eseguita presso la residenza anagrafica del destinatario, essendo comunque stata ricevuta presso il suo luogo di dimora.

Tanto precisato, il principio di diritto applicato dalla Corte distrettuale in tema di luogo di notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada appare conforme all'art. 201, comma 3, codice della strada, che richiama, a tal fine, le modalità previste dal codice di procedura civile, secondo cui se la notificazione non è fatta a mani proprie, va fatta presso il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario, nonché al costante orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario, assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni (Cass. n. 9049 del 2020; Cass. n. 19387 del 2017; Cass. n. 11550 del 2013).

Il medesimo indirizzo giurisprudenziale inoltre sottolinea che il relativo apprezzamento di tali elementi, integrando un apprezzamento di fatto delle risultanze probatorie, costituisce valutazione demandata all'esclusiva competenza del giudice di merito. Anche sotto tale profilo, pertanto, le censure



R.G. N. 13464/2022.

sollevate sono inammissibili, in quanto l'accertamento del giudice di merito in ordine alla effettiva dimora del destinatario dell'atto non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità.

La censura di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio è infine inammissibile ai sensi dell'art. 348 ter cod. proc. civ., secondo cui il ricorso per cassazione non è proponibile per il motivo indicato dall'art. 360 n. 5 c.p.c. nel caso in cui, come nella specie, il giudice di secondo grado abbia deciso le questioni di fatto conformemente alla decisione appellata (c.d. doppia conforme).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente comune di (omissis) (omissis) che liquida in euro 950,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2023.

Il Presidente

Mauro Mocchi

